Ania
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

AUDIZIONE ANIA A PALAZZO CHIGI
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

Il 15 marzo scorso, nell'ambito della riforma fiscale proposta dal Governo, Ania è stata convocata presso Palazzo Chigi alla presenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, del Viceministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano.

Premessa

La riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee.
Il provvedimento conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi volti alla **revisione del sistema fiscale e risponde alla necessità di intervenire sul quadro regolatorio in materia fiscale per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore**.

Commento al ddl

Nel corso dell'incontro, il Direttore generale di ANIA, Dario Focarelli, accompagnato da Gianfilippo Scifoni, responsabile del Servizio fiscale, dopo aver fatto cenno all'ingente contributo apportato dal settore assicurativo sul fronte delle entrate erariali nel 2021, sottolineando che le assicurazioni rappresentano storicamente uno dei maggiori "contributori" del bilancio dello Stato (anche in virtù del "finanziamento forzoso", peraltro infruttifero, costituito dal prelievo a carico delle riserve matematiche dei rami vita, recentemente inasprito ad opera sia della Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022, che del Decreto Lavoro, n. 48/2023), ha commentato le previsioni di peculiare interesse per il settore.

In particolare, si è soffermato su alcuni specifici temi:

- **principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche**, finalizzati alla transizione verso un sistema di prelievo ad aliquota unica. In tale ambito viene

preannunciato il complessivo riordino delle tax expenditures (sia nella forma di deduzioni dall'imponibile che di detrazioni dall'imposta lorda): queste ultime, in effetti, con il passare del tempo hanno dato vita a un sistema particolarmente stratificato (e spesso disomogeneo);

- **redditi di natura finanziaria**, con il prefigurato accorpamento in un'unica categoria reddituale delle due tipologie attualmente esistenti (quella dei "redditi di capitale" e quella dei "redditi diversi di natura finanziaria"). Il principale portato di tale unificazione reddituale è costituito dall'applicazione del principio di cassa per la relativa tassazione e, soprattutto, dalla possibilità di compensare redditi e perdite, circostanza quest'ultima attualmente possibile solo nell'ambito della categoria dei redditi diversi di natura finanziaria;
- **redditi derivanti dagli investimenti delle forme pensionistiche complementari**, per i quali viene espresso l'impegno ad assicurare una tassazione di tipo sostitutivo in misura agevolata;
- **redditi di lavoro dipendente**, viene dettato un criterio direttivo finalizzato a semplificare la disciplina dei fringe benefit non imponibili ai fini IRPEF, con la precisazione che tale esercizio dovrà avvenire "salvaguardando" alcune specifiche finalità meritevoli, appunto, di tutela sotto il profilo del relativo trattamento fiscale, tra le quali l'implementazione della previdenza complementare, l'assistenza sanitaria e la solidarietà sociale. Sotto questo profilo potrebbe, ad esempio, essere ritoccato verso l'alto il limite di non concorrenza al reddito dei contributi per la previdenza complementare, ormai fermo al livello attuale (€ 5.164,57) dal 2005. Infatti, il mantenimento di un livello obiettivamente basso come quello vigente non gioca in funzione incentivante rispetto allo sviluppo delle adesioni alle forme pensionistiche complementari.
- **altri tributi indiretti - Imposta sui contratti assicurativi**. Si auspica che la delega, nel "razionalizzare la disciplina dei singoli tributi", costituisca l'occasione per rimuovere una serie di incrostazioni da troppo tempo presenti nella struttura di tale imposta, quale, ad esempio, la durata del periodo previsto per il relativo accertamento: quest'ultimo, infatti, si fonda tuttora sul periodo decennale di prescrizione, costituente lo standard temporale all'epoca di introduzione del tributo (inizio degli anni Sessanta), ma non più in linea, ormai da molti anni, con la durata degli accertamenti previsti per gli altri tributi (imposte sui redditi, IRAP, IVA, imposta di registro) per i quali a partire dagli anni Settanta opera il termine decadenziale quinquennale.

Focus su Fiscalità forme pensionistiche

Con specifico riferimento al tema della fiscalità delle forme pensionistiche complementari ANIA ha, tra l'altro, espresso l'auspicio che la riforma costituisca l'occasione per il passaggio del sistema di tassazione dall'attuale "ETT" a un assetto "EET" che esenti da tassazione la prestazione previdenziale in corso di costituzione, con la conseguente destinazione delle somme ordinariamente assorbite da tale prelievo all'effettuazione di ulteriori investimenti a supporto della posizione previdenziale in via di costituzione. Al riguardo è stata ulteriormente rimarcata la necessità di garantire al comparto della previdenza complementare una tassazione che possa effettivamente definirsi di favore, circostanza che attualmente non ricorre, atteso che sui rendimenti netti delle relative gestioni annuali opera un prelievo al 20%, di poco inferiore a quello ordinario sulle rendite finanziarie (26%) e di molto superiore a quello sui rendimenti dei titoli del debito pubblico ed equiparati (12,50%).

Conclusioni

Il disegno di legge, alla luce dei numerosi criteri direttivi in esso contenuti - criteri che abbracciano pressoché ogni ambito della fiscalità - è espressione di un ambizioso progetto di riforma del vigente ordinamento fiscale, non risolvendosi in un mero restyling del medesimo, bensì mirando a una radicale riconfigurazione degli architravi su cui è sinora poggiato il sistema tributario statale.

È importante, infine, sottolineare che tra le linee direttrici della delega vengano espressamente indicate l'esigenza di consolidare la certezza del diritto (valorizzando, tra l'altro, il principio del legittimo affidamento del contribuente) e di rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi.

Si tratta, a ben vedere, di due direttrici di capitale importanza per poter pervenire a un rapporto tra Fisco e contribuenti finalmente improntato al reciproco rispetto e collaborazione (compliance), aspetti questi ultimi numerose volte evocati nell'ambito delle precedenti esperienze di riforma fiscale, ma a oggi, obiettivamente, lungi dall'essere stati perseguiti in misura soddisfacente.